

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Marina Santarelli | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Alberto Monti | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore) |

nella seduta del 7 febbraio 2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il Ricorrente, contitolare di un'azienda agricola, nel gennaio 2011 si è rivolto alla Banca Resistente per chiedere un finanziamento a copertura dell'investimento preventivato in Euro 2.750.000 oltre IVA e diretto a realizzare un impianto fotovoltaico su un terreno di proprietà. In considerazione della tipologia di investimento, la Resistente ha proposto di incontrare altro intermediario, membro dello stesso Gruppo, ma estraneo al procedimento corrente. Nel successivo mese di dicembre, pendenti le pratiche di concessione del finanziamento, il Ricorrente ha venduto l'impianto, compresi i terreni, ad una società terza e ha rinunciato al finanziamento richiesto, provvedendo a pagare l'ingente somma di Euro 22.000,00 a titolo di spese di istruttoria.

In sede di reclamo, il Ricorrente ha, quindi, lamentato che la decisione di procedere alla vendita dell'impianto è stata forzata dai ritardi nella pratica di concessione del finanziamento, pur a fronte di continue rassicurazioni circa il buon esito, e che il pagamento delle spese di istruttoria è stato indotto da pressioni della Resistente.

A riscontro della doglianza, la Resistente ha precisato che, per quanto di propria competenza, pur non avendo fornito alcuna rassicurazione, onde consentire di far fronte ai pagamenti pattuiti con la ditta appaltatrice, in data 4 agosto 2011 ha provveduto a concedere un'apertura di credito in conto corrente a titolo di prefinanziamento per l'importo di Euro 250.000,00 con scadenza al 30 settembre 2011; in data 16 settembre 2011 tale prefinanziamento è stato aumentato ad Euro 1.250.000,00. Il successivo 6 dicembre 2011 il cliente ha, infine, comunicato la decisione di vendere l'impianto fotovoltaico, le modalità di rientro dell'esposizione, la rinuncia al finanziamento richiesto all'altro intermediario e l'autorizzazione all'addebito in conto corrente delle spese di istruttoria dovute a detto altro ente finanziatore.



In questa sede il Ricorrente domanda all'ABF di: (i) *“pronunciarsi sulla legittimità del comportamento tenuto”* dalla Banca *“anche in relazione all'obbligo di buona fede nelle trattative precontrattuali”*; (ii) dichiarare la Resistente tenuta a rifondere al Ricorrente *“la somma pari al totale delle spese di istruttoria ammontanti ad Euro 22.000,00 o la somma che parrà più di giustizia”*; (iii) in ogni caso, dichiarare *“tenuta a risarcire”* - nei limiti di competenza – la *“somma di Euro 50.000,00 a titolo di danni conseguenti per violazione dei principi di buona fede pre-contrattuale”*.

La Resistente, dal canto suo, chiede il rigetto del ricorso previo accertamento della carenza di legittimazione passiva e, in via subordinata, la dichiarazione di *“inaccoglibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato, strumentale e privo di riscontri probatori”*.

DIRITTO

Alla luce degli elementi probatori acquisiti agli atti del procedimento appare chiaro che la richiesta di restituzione della somma di Euro 22.000,00, pagata a titolo di rimborso per spese di istruttoria di un finanziamento mai erogato, è stata diretta dal Ricorrente nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione processuale passiva. Ed infatti, a prescindere da ogni considerazione in merito alla misura dell'importo pagato – la quale appare prima facie eccessiva – ed alla sua congruenza con le pattuizioni negoziali e con le spese effettivamente sostenute dall'altro intermediario in fase di istruttoria, non è chi non veda come tale somma sia stata versata in favore di un soggetto del tutto estraneo al procedimento corrente.

Quanto alla domanda risarcitoria fondata sull'asserita violazione, da parte della Resistente, delle regole di buona fede che presidiano la fase delle trattative precontrattuali, il Collegio osserva che nella specie difettano in toto elementi di prova – il cui onere gravava sul Ricorrente – atti a dimostrare tanto l'illiceità della condotta tenuta dalla Banca, quanto la sussistenza in concreto del pregiudizio economico lamentato dal Ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO